

**EMENDAMENTO**

**Art. 8**

All'articolo 8 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11 bis. I soggetti giuridici autorizzati all'esercizio dell'attività di pompe funebri ovvero proprietari, anche in via mediata, di imprese di pompe funebri non possono, anche attraverso società controllate o collegate, gestire depositi di osservazione, obitori, cimiteri, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private convenzionate, né possono esercitare funzioni di polizia mortuaria."

Enrico Musso

## **Motivazione**

L'attuale formulazione dell'articolo 8 non tiene adeguatamente conto che, nell'ambito del settore mortuario, deve essere assicurata la netta separazione tra attività sanitarie e pubblicistiche, da un lato, ed attività commerciali di pompe funebri, dall'altro.

Questa separazione è imposta dalla necessità di impedire :

I) che personale addetto all'attività commerciale di onoranze funebri si trovi a compiere operazioni di tipo sanitario (sorveglianza delle salme per il periodo di legge finalizzato a rilevare eventuali segni di vitalità) per le quali è privo di idonei mezzi e preparazione professionale,

II) che, nel delicato momento del decesso di un congiunto, le persone si trovino esposte alle pressioni commerciali dell'impresa di pompe funebri presente sul posto volte ad acquisire l'incarico del servizio funebre,

III) che grazie all'affidamento della gestione di camere mortuarie, obitori, depositi di osservazione o funzioni di polizia mortuaria l'operatore di pompe funebri affidatario goda di un indebito vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori concorrenti.

**EMENDAMENTO**

**Art. 12**

All'articolo 12 comma 1 eliminare il seguente periodo:

" a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto."

Enrico Musso

## **Motivazione**

Anche questo emendamento si impone per la necessità di salvaguardare la netta separazione tra attività istituzionale di interesse pubblico di tipo sanitario o sociale, ed attività commerciale esercitata per scopo di lucro. Non è ammissibile l'affidamento ad imprese di pompe funebri del trasporto funebre obbligatorio spettante ai Comuni nel caso di raccolta di persone decedute sulla pubblica via o da luogo pubblico o privato per ordine della Autorità giudiziaria. Infatti si favorirebbe un contatto esclusivo e privilegiato dell'impresa di pompe funebri per l'acquisizione del servizio funebre a pagamento.

Secondo la giurisprudenza amministrativa è vietato anche l'affidamento a rotazione ad operatori di pompe funebri di funzioni appartenenti alla polizia mortuaria (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 17 aprile 2002, n. 599, richiamata in TAR Liguria 30 dicembre 2003, n. 1781, e in Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1639/2005). Pertanto il periodo finale deve essere eliminato.